

CONVENZIONE QUADRO



TRA

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, con sede e domicilio fiscale in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, n. 4 – C.F. 80029030568, rappresentata dal Rettore Prof. Marco Mancini, nato a Roma il 25.11.1957, domiciliato per la carica presso la sede della sopracitata Università, autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2006;

E

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Ostiense, n. 159 – C.F. 04400441004, rappresentata dal Rettore Prof. Guido Fabiani, nato a Napoli il 20.03.1939, domiciliato per la carica presso la sede della succitata Università, autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.02.2007;

denominando le citate Università con “le due Università” laddove in quanto segue si fa riferimento ad esse in modo congiunto ed equivalente

PREMESSO

che è interesse comune delle due Università e della collettività concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, di gestione e didattica si conviene quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

L'articolazione della presente convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni, i regolamenti e le norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati.
Le due Università concorderanno i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative e/o regolamentari di carattere innovativo e/o integrativo che nelle specifiche materie potranno sopravvenire.

ART. 3


Scopo del presente atto è quello di facilitare per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le due Università.

ART. 4

Le due diverse Università si impegnano a favorire forme di integrazione e cooperazione scientifiche anche mediante la costituzione di centri interuniversitari di ricerca.

Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati dall'estero o da enti ed istituti nazionali, le due Università concordano, inoltre, di individuare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei, procedendo con appositi atti specifici.

Le modalità di attuazione del presente accordo saranno definite, nel rispetto della normativa vigente, dalla Commissione di cui al successivo art. 7, previa approvazione degli Organi Accademici collegiali istituzionali.



[Handwritten signature]



ART. 5

Le due Università si impegnano a promuovere un'ampia cooperazione sul piano delle attività didattiche, dalla mutuaione di corsi al riconoscimento di esami, dall'attivazione di particolari "crediti didattici" ad azioni integrate per i Progetti Socrates, Leonardo, dall'insegnamento a distanza alla sperimentazione di nuove tecnologie didattiche. Potranno essere attivati su basi consortili Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca. Docenti e Ricercatori delle due Università potranno comunque partecipare a titolo individuale ad iniziative istituzionali in campo didattico.

Le modalità di attuazione del presente accordo saranno definite, nel rispetto della normativa vigente, dalla Commissione di cui al successivo art. 7, previa approvazione degli Organi Accademici collegiali istituzionali.

ART. 6

Le due Università si impegnano ad assicurare uno scambio costante di informazioni e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nella cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico.

ART. 7

Le due Università si impegnano a costituire entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione una Commissione con il compito di esaminare e valutare tutte le attività culturali scientifiche e didattiche comuni o coordinate tra le due Università.

La Commissione è formata da 4 membri, 2 per ogni Università, nominati dal Rettore di ciascuna Università. Per gli argomenti relativi alla didattica, la Commissione è integrata dai rappresentanti dei Corsi di Studio attivati in comune (1 per ogni Università). La Commissione riferisce direttamente ai due Rettori o, per problemi di rilevanza amministrativa, ai due Direttori Amministrativi.

ART. 8

Ai fini della presente convenzione le due Università si impegnano ad accogliere con parità di diritti e di doveri, personale e studenti dell'altra Università impegnati in attività istituzionali di cui ai precedenti articoli.

Il personale o gli studenti di una delle due Università che si rechino presso la sede dell'altra Università sono comunque tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'Università ospitante. Inoltre, il personale dovrà essere in regola con gli obblighi assicurativi e/o assistenziali previsti dalle norme in vigore.

ART. 9

La presente convenzione avrà durata di 4 anni accademici dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere espressamente rinnovata di anno accademico in anno accademico previa esplicita richiesta da inviarsi entro il 30 giugno precedente alla scadenza con lettera raccomandata A.R.

ART. 10

Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione o aggiunta di protocolli esecutivi dovrà essere concordata tra le due Università, resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che, previa approvazione degli Organi Accademici collegiali istituzionali, entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambi.

ART. 11

Le due Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.




ART. 12

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86. Essa è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 – tabella D.P.R. n. 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto

Viterbo, 9 GEN. 2007

IL RETTORE
Prof. Marco Mancini



Roma, 2 MAR 2007

IL RETTORE
Prof. Guido Fabiani



GF

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 9 GENNAIO 2007
TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE**

L'Università degli Studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo, Via S. Maria in Gradi n. 4 – C.F. n. 80029030568, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma il 1° giugno 1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, munito dei necessari poteri

E

L'Università degli Studi Roma Tre con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 159, Codice Fiscale n. 04400441004, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Mario Panizza, nato ad Avezzano (AQ) il 12/9/1950, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, munito dei necessari poteri.

PREMESSO

- che in data 9 gennaio 2007 è stata stipulata tra l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo e l'Università di Roma Tre una Convenzione quadro per la promozione di forme di collaborazione attraverso lo sviluppo di percorsi didattici comuni e di attività di ricerca condotte in collaborazione tra i due Atenei;
- che il Senato Accademico dell'Università degli Studi della Tuscia, in data 26 marzo 2014, ha approvato il rinnovo della Convenzione per l'anno accademico 2014/2015, secondo le previsioni dell'art. 9 dell'accordo;
- che il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Roma Tre, in data 24 giugno 2014 ha approvato il rinnovo della Convenzione per l'anno accademico 2014/2015, deliberando di verificare la possibilità, in accordo con l'Università della Tuscia, di procedere al rinnovo dell'accordo ogni quattro anni;
- che il Senato Accademico dell'Università degli Studi della Tuscia nella seduta del 22 settembre 2014 ha approvato la proposta dell'Università di Roma Tre;
- che i due Atenei, di comune accordo, ritengono opportuno modificare la Convenzione, prevedendo la possibilità di rinnovo ogni quattro anni accademici per consolidare il rapporto di collaborazione e semplificarne le relative procedure amministrative;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto aggiuntivo;

Art. 2

L' art. 9 della Convenzione stipulata in data 9 gennaio 2007 tra L'Università degli Studi della Tuscia e l'Università degli Studi Roma Tre e così modificato :



AA

“La presente Convenzione avrà durata di quattro anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2014/2015 e potrà essere espressamente rinnovata ogni quattro anni mediante scambio di note rettorali tramite posta certificata”.


Art. 3

Restano validi gli altri patti e condizioni contenuti nell’accordo del 9 gennaio 2007.

Letto approvato e sottoscritto

Viterbo, **6 OTT. 2014**

Il Rettore dell’Università della Tuscia
Prof. Alessandro Ruggieri



Il Rettore dell’Università Roma Tre
Prof. Mario Panizza

Il Prorettore Vicario
Prof.ssa Francesca Cantù

